

REGOLAMENTO (CE) N. 1672/2000 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 2000

recante modifica del regolamento (CE) n. 1251/1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, per includervi il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La politica agricola comune si prefigge di conseguire gli obiettivi enunciati nel trattato, tenendo conto della situazione del mercato.
- (2) Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa ⁽⁵⁾, il settore in questione ha subito profondi mutamenti. Alle colture tradizionali del lino, destinate soprattutto alla produzione di fibre lunghe per uso tessile, e alle utilizzazioni tradizionali delle fibre di canapa si è aggiunta una produzione di lino e di canapa destinata a un mercato nuovo di fibre corte. Dato che tali fibre corte possono essere utilizzate per nuovi materiali, è importante incoraggiarne la produzione al fine di favorire altresì sbocchi innovativi e promettenti per il futuro.
- (3) Gli aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 1308/70, essendo attrattivi, hanno dato luogo, in alcuni Stati membri, a colture meramente speculative. Le misure adottate per lottare contro questo fenomeno hanno ulteriormente complicato la normativa applicabile nel settore in questione e non sempre hanno prodotto i risultati auspicati.
- (4) Per risolvere i problemi sorti nel mercato del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre, occorre prevedere che l'aiuto concesso agli agricoltori interessati sia di livello analogo a quello delle colture concorrenti. A tal fine, nonché per semplificare la normativa applicabile, occorre inserire tali settori nel regime di sostegno a

favore dei coltivatori di taluni seminativi istituito dal regolamento (CE) n. 1251/1999 ⁽⁶⁾. D'altra parte il regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre ⁽⁷⁾, prevede un aiuto alla trasformazione della paglia di lino e di canapa, se giustificato al fine di mantenere l'attività economica. L'aiuto alla trasformazione dovrebbe dar luogo ad un aumento del prezzo d'acquisto della paglia di lino e di canapa e rendere la coltura più redditizia per i produttori.

- (5) Per consentire un passaggio armonioso al livello di sostegno previsto per i cereali e per risolvere anche le attuali difficoltà legate all'esistenza di regimi di aiuto diversi per le varietà di lino tessile e lino da olio, è opportuno fissare l'importo dell'aiuto per il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre allo stesso livello di quello concesso per i semi di lino, che deve a sua volta convergere verso quello per i cereali nella campagna di commercializzazione 2002/2003. Un sostegno supplementare in Finlandia e in Svezia, quale previsto dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1251/1999, si giustifica anche nel caso del lino e della canapa.
- (6) Per tener conto dell'impianto recente delle colture di lino e di canapa in particolare in prossimità delle imprese di trasformazione, occorre estendere l'ammissibilità al regime previsto dal regolamento (CE) n. 1251/1999 per le superfici e le colture in questione.
- (7) Per evitare che vengano perseguiti obiettivi diversi da quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1251/1999, è necessario subordinare la concessione del pagamento per ettaro per il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre a determinate condizioni culturali.
- (8) Nel caso della canapa, è opportuno prevedere misure specifiche destinate ad evitare che coltivazioni illegali si nascondano tra quelle che possono beneficiare dei pagamenti per superficie, causando perturbazioni dell'organizzazione comune dei mercati di tale prodotto. Occorre pertanto stabilire che tali pagamenti siano concessi soltanto a favore di superfici sulle quali sono state coltivate varietà di canapa che offrano determinate garanzie per quanto riguarda il tenore in sostanze psicotrope.

⁽¹⁾ GU C 56 E del 29.2.2000, p. 17.

⁽²⁾ Parere espresso il 6 luglio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 140 del 18.5.2000, pag. 3.

⁽⁴⁾ Parere espresso il 14 giugno 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU L 146 del 4.7.1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/1999 (GU L 327 del 14.12.1999, pag. 7).

⁽⁶⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2704/1999 (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 12).

⁽⁷⁾ Vedi pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.